

STATUTO

Associazione di Volontariato

“Sostegno Totale Umanitario Popolazioni Adesso ODV”

(Revisione CESVOT 19/02/2026)

Costituzione, denominazione, sede, scopo, finalità e attività.

Art. 1) È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata: "Sostegno Totale Popolazioni Adesso ODV" la quale potrà anche essere per brevità indicata con la sigla acronimo "STUPA ODV", non appartenente a schieramenti ideologici, politici, religiosi e/o sociali di parte.

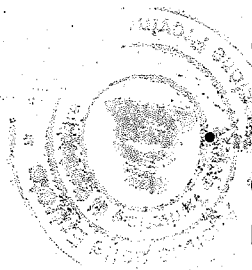
L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Art. 2) STUPA ODV ha sede legale nel Comune di Crespina-Lorenzana (Pisa) in Viale Karol Wojtyla n. 1.

Art. 3) STUPA ODV ha lo scopo di promuovere, programmare e gestire attività di beneficenza umanitarie dove necessario e possibile nel Mondo, finalizzate esclusivamente ad azioni di supporto, sviluppo, tutela, protezione, e prevenzione riguardanti assistenza sociale, umanitaria e preservazione culturale antica e locale, attraverso la beneficenza, senza discriminazioni ideologiche, politiche, di razza, religione ed appartenenza, svolgendo attività di assistenza sociale e beneficenza.

L'Organizzazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, co. 1 del Codice del Terzo settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della



cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Art. 4) STUPA ODV potrà allargare i propri scopi d'attività socialmente utili a tutti i soggetti socialmente deboli ed alle strutture ad essi correlate per specifici progetti definiti e decisi dal CE (Consiglio Esecutivo), sempre nel rispetto delle regole statutarie d'erogazione di aiuti.

Art. 5) STUPA ODV concorrerà nella misura più idonea al sostegno di attività umanitarie promosse esclusivamente da organismi ed enti a loro volta dediti alle opere umanitarie ed a scopi socialmente e culturalmente utili, che dovranno essere regolarmente costituiti ed avere inoltrato a STUPA ODV stessa richiesta specifica di aiuto con allegato il dettaglio del progetto da realizzare. Il CE sancirà a mezzo di specifiche delibere i criteri e le regole di ammissibilità dei progetti da accogliere, criteri e regole a cui tutti i richiedenti dovranno uniformarsi o essere già rispondenti, riservandosi STUPA ODV il diritto di richiedere ulteriore documentazione efficace e probatoria ad ogni livello per supportare la decisione da prendere; il giudizio di merito che verrà emesso dal CE sarà inappellabile ed insindacabile.

Ogni realtà richiedente aiuto a STUPA ODV, dovrà precedentemente prendere visione sia dello statuto che della delibera inerente la regolamentazione specifica di ammissibilità dei progetti da finanziare; il richiedente dovrà rilasciare a tale scopo una adeguata dichiarazione di presa visione ed accordo incondizionato.

STUPA ODV, in casi eccezionali tipo calamità, fatti eclatanti e/o eventi di straordinaria importanza che comunque interessino intere comunità e mai singole persone, potrà decidere di assegnare fondi e/o sovvenzioni in deroga alle graduatorie e/o alle programmazioni già



effettuate, anche se detti aiuti non fossero stati chiesti. Tale decisione è subordinata al consenso unanime del CE ed i criteri di assegnazione comunque non derogano alle condizioni di identificazione del soggetto fruente previste per una normale sovvenzione su progetto.

Art. 6) STUPA ODV, per promuovere la propria attività, potrà partecipare a convegni, meeting e ad ogni altra manifestazione pubblica e/o riservata, anche se promosse da schieramenti di parte, al solo scopo di presentare la propria attività e raccogliere adesioni ai propri progetti. L'Organizzazione, per il raggiungimento del suo scopo, potrà associarsi temporaneamente o in maniera duratura a soggetti simili con il medesimo obiettivo finale; tali decisioni saranno deliberate all'unanimità dal CE. Inoltre, potranno essere inserite all'interno della struttura provenienti o indicate/selezionate da istituzioni pubbliche, umanitarie e/o affini - figure esterne per stages o soggetti impegnati nel servizio civile.

Art. 7) STUPA ODV può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del CE. In particolare, potrà svolgere, con i propri volontari attività artigianali di produzioni di oggetti, da regalare ai donatori o da commercializzare direttamente, per finanziare e sostenere gli scopi dell'Associazione.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 8) Per esigenze di valorizzazione della propria attività, STUPA ODV potrà trasformare il proprio status in Fondazione, variazione che dovrà essere effettuata con il massimo rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 9) Modifiche al presente Statuto potranno essere fatte ed apportate solamente dall'assemblea dei soci ai sensi del penultimo comma dell'art. 27 del presente Statuto.

Patrimonio, esercizi e bilanci

Art. 10) Il patrimonio dell'Organizzazione— comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 11) Le entrate della STUPA ODV sono costituite: dalle quote sociali e/o d'affiliazioni; dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Organizzazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

~~Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.~~

Art. 12) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno; annualmente dovrà essere redatto il bilancio di esercizio; entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio, esso verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci e depositato nel Runts entro centottanta giorni dalla fine di ogni esercizio.

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13) I bilanci di STUPA ODV dovranno essere firmati da tutti i componenti del CE.

Il CE documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 7, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Soci

Art. 14) Possono associarsi a STUPA ODV tutte le persone, ad eccezione di coloro che hanno compiuto atti contro l'umanità e la dignità umana a qualsiasi titolo e/o livello.

Art. 15) Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Il socio di STUPA ODV assumerà la qualifica di socio ORDINARIO, ed avrà diritto di voto, dietro un versamento annuale di quota da stabilirsi per ogni esercizio dal CE, con preventiva comunicazione agli interessati, fissata al momento della costituzione in euro 100,00 per la prima annualità utile. Variazioni alla quota annuale saranno prese e comunicate dal CE nei tempi e nei modi debiti.



I soci FONDATORI sono esentati dalla quota associativa, avendo partecipato alla fondazione di STUPA ODV. Pur non assumendo la qualifica di socio ORDINARIO, potranno avere un riconoscimento dall'associazione le seguenti categorie d'affiliati:

- SOSTENITORE, dietro un versamento "una tantum" di cui sarà stabilita una soglia minima aggiornabile ad ogni esercizio, fissata in euro 1.000,00 per la prima annualità utile;
- BENEMERITO, dietro un versamento annuale da stabilirsi per ogni esercizio con preventiva comunicazione agli interessati, fissata in euro 5.000,00 per la prima annualità utile;
- ONORARIO, esentato da qualsiasi quota associativa e nominato esclusivamente all'unanimità dal CE su proposta di cinque soci aventi diritto di voto.

Art. 16) Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 17) Ogni Socio ha diritto di recesso, diritto che potrà esercitare per scritto prima della fine dell'anno solare con decorrenza immediata, recesso che non prevede la restituzione di quanto versato né in totale né in quota e che dovrà pervenire presso la sede legale di STUPA ODV entro la fine dell'anno stesso.

Art. 18) Le quote sociali per i Soci Ordinari ed i versamenti per gli affiliati dovranno essere stabilite dal CE entro il mese di ottobre di ogni anno, ed inviate a tutti i soci regolarmente iscritti nell'anno in corso.

Art. 19) I dati degli associati che saranno trattati all'interno di STUPA ODV riguarderanno esclusivamente la parte anagrafica, di domicilio corrispondenza, di riferimento comunicativo, di livello associativo e contributivo, nonché altre indicazioni comunque pubbliche, utili e necessarie ad un corretto rapporto di associazionismo e/o affiliazione, tutto nel rispetto delle leggi vigenti in materia di trattamento dati personali e/o privati; il responsabile per legge del Procedimento trattamento dati è il Presidente in carica.

Art. 20) STUPA ODV predisporrà una modulistica atta alla compilazione della domanda di adesione, il cui accoglimento è subordinata al rispetto delle regole del presente Statuto ed al possesso dei requisiti sempre in esso contenuti; ogni socio iscritto riceverà una copia dello statuto in vigore e sarà aggiornato su ogni variazione dello stesso che avesse ad intervenire.

Art. 21) STUPA ODV predisporrà una modulistica atta alla compilazione delle operazioni di versamento, il cui accoglimento è subordinata alle regole del presente Statuto.

Art. 22) Il CE, per fatti giunti a sua conoscenza inerenti atti contro l'umanità e la dignità umana a qualsiasi titolo e/o livello, compiuti dal socio e/o affiliato, deve decidere - anche a

maggioranza semplice - l'immediata esclusione, che potrà altresì avvenire per manifesta indegnità.

Art. 23) Il CE, per fatti ritenuti d'importanza e gravità indiscutibile per STUPA ODV, può da STUPA ODV stessa (e quindi da ogni carica al suo interno) un membro in carica del CE.

Art. 24) Nessun associato STUPA ODV potrà essere ritenuto responsabile per le attività, azioni ed operazioni decise dal CE.

Art. 25) I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi (eventualmente indicando le seguenti modalità di accesso.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Organi: assemblea ed organo amministrativo

Art. 26) Sono organi di STUPA ODV:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Esecutivo, in qualità di Organo di amministrazione.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 27) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro Soci.

Ciascun socio ha un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro Soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 28) L'Organizzazione sarà gestita ed amministrata da un organo collegiale denominato Consiglio Esecutivo, per brevità indicato con la sigla CE. Tutte le fasi ed atti amministrativi di STUPA ODV, dovranno essere svolte presso la sede legale dell'Associazione, salvo diverse disposizioni del CE.

Art. 29) L'Organizzazione è amministrata da un CE composto da minimo di tre (3) e fino ad un massimo di dieci (10) membri eletti dall'assemblea che ne può variare anche il numero di composizione. Resta in carica per la durata di cinque anni dall'insediamento ed in caso di dimissioni, recesso e/o decesso di membro, il CE attinge, per la sostituzione, al primo dei non eletti in Assemblea.

Art. 30) Non sono ammessi, all'interno del CE, due incarichi permanenti ricoperti da una stessa persona, ma possono farne parte (e quindi essere eletti) soggetti anche non associati fino ad un massimo di 2 (due) componenti.



Art. 31) La gestione di STUPA ODV dovrà essere sempre collegiale, mai riferita ad una sola persona in particolare, e dovrà essere sempre ispirata alla massima delega possibile.

Art. 32) Ogni Socio Ordinario potrà delegare altra persona, avente pari diritto di voto, a rappresentarlo per le operazioni assembleari e/o di voto. La delega potrà essere semplicemente redatta su carta intestata, oppure inviata via fax e/o e-mail certificata e dovrà essere esibita in originale all'atto della votazione o in copia previo l'invio in precedenza della stessa al Presidente del CE.

Art. 33) Il CE nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente; se composto da più di 2 persone, gli altri eletti assumeranno la qualifica di Consigliere. Può essere previsto, per i membri del Consiglio, un compenso inerente all'attività stessa d'amministratori e, comunque, sono riconosciuti i rimborsi per spese documentate e sostenute nell'esercizio del mandato.

Art. 34) I compiti dei membri del CE nella sua massima configurazione, sono così generalmente riassunti:

Presidente: rappresentanza legale di STUPA ODV, rappresentanza istituzionale e partecipativa, firma e ratifica dei bilanci,

Vice Presidente: rappresentanza legale di STUPA ODV, facente veci del Presidente, firma e ratifica dei bilanci,

Consigliere: firma e ratifica dei bilanci, eventuali specifiche deleghe,

Consigliere: firma e ratifica dei bilanci, eventuali specifiche deleghe,

Consigliere: firma e ratifica dei bilanci, eventuali specifiche deleghe,

Consigliere: firma e ratifica dei bilanci, eventuali specifiche deleghe,

Consigliere: firma e ratifica dei bilanci, eventuali specifiche deleghe,

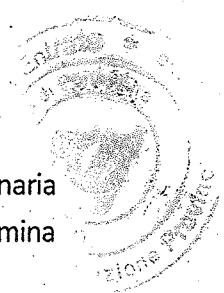
Consigliere: firma e ratifica dei bilanci, eventuali specifiche deleghe,

Consigliere: firma e ratifica dei bilanci, eventuali specifiche deleghe,

Consigliere: firma e ratifica dei bilanci, eventuali specifiche deleghe.

Art. 35) Il CE si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due (2) dei suoi membri e/o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare delle varie quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del CE in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve tutte le situazioni ove è richiesta l'unanimità; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il CE è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.



Art. 36) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria STUPA ODV, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci, alla nomina di collaboratori, consulenti, dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione.

Art. 37) Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di estrema urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 38) STUPA ODV, per poter effettuare le operazioni necessarie al raggiungimento dello scopo, potrà attivare conti correnti bancari, postali e quanto altro relativo alla gestione del patrimonio che preveda una completa trasparenza e rendicontazione, la cui firma depositata sarà quella del Presidente e Vicepresidente, i quali potranno effettuare tutte le operazioni possibili e comunque previste dalle regole del soggetto economico con il quale è aperto il rapporto.

Art. 39) Il Presidente, sia in Italia che all'estero, potrà nominare figure anche esterne a STUPA ODV quali Capi Progetto di particolari eventi o attività precedentemente vagliate come da statuto, i cui compiti saranno indicati nel dettaglio in una lettera di incarico a termine.

Art. 40) STUPA ODV potrà effettuare operazioni finanziarie ed economiche mirate alla redditività di fondi disponibili in attesa d'impiego consoni all'oggetto sociale.

Art. 41) Non potranno avvenire operazioni di nessun tipo che comportino una interessenza tra patrimonio STUPA ODV ed i beni personali di nessun socio o figura esterna, a qualsiasi titolo e/o scopo. Ogni socio o soggetto simpatizzante, nella volontà di farlo, potrà effettuare donazioni di ogni bene in ogni forma a STUPA ODV, che poi utilizzerà il bene ad essa intestato, solo dopo avvenuta registrazione della variazione di proprietà.

Art. 42) STUPA ODV accoglierà donazioni senza anteporre ad esse la verifica dell'origine del titolo acquisito, essendo il suo scopo quello di destinare le risorse sempre e solo a progetti umanitari le cui caratteristiche sono indicate nel presente Statuto, sempre e solo gestiti sotto il nome di STUPA ODV stessa, anche se le donazioni avvenissero ad opera di anonimi e/o di prestanome; sono quindi considerati validi i dati che verranno forniti dal donatore nella modulistica approntata allo scopo.

Art. 43) Una singola donazione, se non finalizzata allo scopo specifico di associarsi a STUPA ODV, non darà nessun titolo di associazione a STUPA ODV stessa, a nessun livello, e non darà nessun diritto di voto o altri diritti non previsti nel presente statuto.



Art. 44) Potranno essere sostenute da STUPA ODV attività esterne riportanti l'individuazione dell'origine dei fondi o dello sponsor sia come individuo che come entità.

Art. 45) STUPA ODV potrà citare il nome di entità dalle quali è patrocinata come "finanziatori Istituzionali", ma solo globalmente nelle sue pubblicazioni, carte intestate, manifestazioni in generale, ovvero in tutte le attività pubbliche di presentazione del proprio operato, che non siano riferimento diretto e preciso del binomio "sponsor/azione".

Art. 46) I progetti a cui STUPA ODV indirizzerà il proprio aiuto saranno prima regolarmente recepiti come da Statuto, poi vagliati dal CE e, successivamente, licenziati in base ai fondi già disponibili o programmati come attività a cui finalizzare le raccolte di donazioni e/o sottoscrizioni fino al necessario.

Art. 47) STUPA ODV, essendo costituita legalmente ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 sulla regolamentazione contributiva ed impositiva degli Enti del Terzo Settore rilascerà debita documentazione a ratifica di quanto versato che avrà la validità di detrazione fiscale nei termini delle leggi in vigore al momento della sua contabilizzazione da parte dei soggetti donatori.

Art. 48) Non potranno essere elargiti fondi ed aiuti destinati a singoli individui, sia esterni che soci di STUPA ODV.

Art. 49) Saranno sempre tenute scritture contabili nella massima trasparenza, con o senza obblighi specifici previsti da leggi in vigore, ed ogni socio di STUPA ODV avente diritto di voto potrà richiederne la visione in ogni momento, facendo pervenire al Legale Rappresentante presso la Sede Legale una richiesta scritta e motivata.

Art. 50) Per piccole spese di carattere ordinario o comunque di entità ridotta, il Presidente o il suo Vice potranno operare in autonomia, fermo restando una documentazione della spesa; il livello massimo d'autonomia di spesa è fissato al momento della costituzione in euro 250,00 (duecentocinquanta) e sarà confermato e/o riveduto eventualmente in seguito dal CE per ogni esercizio di bilancio o per variazioni d'esigenze operative.

Art. 51) Sono considerate operazioni di entità ridotta anche l'uso di strumenti "ad personam" quali bancomat, carte di credito e/o telematiche, che saranno assoggettate ai limiti di spesa previsti da statuto e/o da delibere specifiche successive. Sono ammesse erogazioni, a puro titolo di rimborso spese, di cifre a piè di lista e/o a forfait, documentate e/o stabilite dal CE, destinate a volontari che svolgano la propria opera per STUPA ODV, ovvero che svolgano una prestazione come contributo personale finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale in maniera diretta e/o tramite opere sussidiarie e collaterali, fornendo quindi opera

completamente esente da valorizzazione professionale; tali erogazioni debbono essere approvate dal Presidente del CE.



Art. 52) Con la firma d'atti e/o documenti di STUPA ODV nei limiti e concessioni prevista dai Poteri di Firma, ogni firmatario si assume la responsabilità legale di fronte a terzi ed in giudizio per quanto sottoscritto.

Poteri di firma

Art. 53) Al Presidente ed al Vice Presidente di STUPA ODV è dato potere di firma disgiunta per tutte le operazioni correnti per la rappresentanza di STUPA ODV, corrispondenza e deliberè varie inerenti sia la Sede Centrale che eventuali Sedi Ausiliarie e, più in generale, per tutte le operazioni definite di ordinaria amministrazione.

Art. 54) Al Presidente ed al Vice Presidente è dato potere di firma disgiunta per tutte le operazioni di prelievo da conti correnti bancari e quanto altro assimilabile; compresa l'emissione di assegni, disposizioni di bonifico isolato e/o permanente, trasferimento di fondi, nonché richieste di emissione di carte bancarie e di credito e, più in generale, per tutte le operazioni definite di straordinaria amministrazione (in tale ultimo caso; in esecuzione di delibera del CE)

Art. 55) Al Responsabile di ogni Sede Ausiliaria è dato potere di firma disgiunta per tutte le operazioni correnti per la rappresentanza della Sede Ausiliaria di STUPA ODV a lui affidata, corrispondenza e deliberè varie sempre inerenti solamente la Sede Ausiliaria relativa, e più in generale, per tutte le operazioni definite di ordinaria amministrazione per la Sede Ausiliaria su delibera del CE.

Art. 56) Al Responsabile di ogni Sede Ausiliaria ed al Presidente di STUPA ODV è dato potere di firma congiunta per tutte le operazioni economiche e/o finanziarie sempre limitate alla Sede Ausiliaria di riferimento, per prelievo da conti correnti, bancari e quanto altro ad essi assimilabile, compresa l'emissione di assegni, disposizioni di bonifico isolato e/o permanente, trasferimento di fondi, nonché richieste di emissione di carte bancarie e di credito e, più in generale, per tutte le operazioni definite di straordinaria amministrazione previste per la Sede Ausiliaria relativa ed in questione (in tale ultimo caso, in esecuzione di delibera del CE).

Art. 57) Al Responsabile di ogni Sede Ausiliaria è dato potere di firma disgiunta per tutte le operazioni bancarie e comunque di movimentazione di fondi esclusivamente verso i conti centrali di STUPA ODV, ovvero bonifici, assegni non trasferibili e/o disposizioni scritte varie



che abbiano come oggetto il passaggio di denaro da eventuali domicili monetari intestati alla Sede Ausiliaria verso i conti centrali dell'Associazione.

A tutti i membri del CE è dato potere di firma per la corrispondenza ordinaria, facendo obbligo ad essi di dichiarare l'incarico ricoperto all'interno del CE.

In caso d'assenza di Presidente e/o Vice Presidente, la delega di firma per l'ordinaria amministrazione è concessa al Consigliere più anziano in carica.

Sedi ausiliarie

Art. 58) STUPA ODV, per raggiungere il suo scopo, potrà aprire propri uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero, con sedi proprie o presso altre realtà, strutture periferiche che saranno denominate "Sede Ausiliaria" (di seguito SA).

Art. 59) Ogni SA potrà gestire una domiciliazione bancaria (o equipollente) in loco, con obbligo di registrazione di ogni movimento secondo le direttive del CE ed in conformità al modello centrale di amministrazione; ogni fine mese dovrà versare sul conto centrale di STUPA ODV tutto l'esistente fatta salva una piccola scorta per usi amministrativi il cui ammontare sarà stabilito dal CE di anno in anno.

Art. 60) Per ogni SA, sarà nominato dal CE un Responsabile, che sarà autorizzato a firmare per nome e conto di STUPA ODV sia corrispondenza che atti ordinari, assumendosi comunque la responsabilità delle proprie azioni i cui effetti non potranno coinvolgere il CE a meno di preventiva autorizzazione dello stesso.

Art. 61) Per ogni SA, l'unica figura amministrativa e rappresentativa prevista è quella del Responsabile; in casi eccezionali, sanciti all'unanimità dal CE, potrà essergli affiancata una struttura articolata secondo criteri esattamente uguali a quelli previsti per la struttura come gestione centrale.

Art. 62) Ogni SA è costituita e/o sciolta su delibera unanime del CE di STUPA ODV e l'accesso ed essa, nonché tutte le forme di frequentazione saranno regolate dalle stesse norme valide per la Sede Sociale e Legale primaria.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Art. 63) In caso di scioglimento di STUPA ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Controversie

Art. 64) Tutte le eventuali controversie che avessero ad insorgere tra soci ed il CE, e comunque tutte quelle relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, saranno decise dall'autorità giudiziaria competente nell'ambito territoriale in cui è situata la sede principale dell'associazione.

Art. 65) L'uso del nome (esteso e/o abbreviato) e del logo identificante STUPA ODV potrà essere effettuato da terzi per propri scopi promozionali solo su autorizzazione di STUPA ODV stessa; ogni uso ritenuto improprio e/o lesivo, sarà perseguito secondo la legge e nei luoghi deputati.

Rinvio

Art. 66) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PISA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PONTEDERA

Registrazione di Atto Privato

Il 06/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ4 , serie 3 , numero 148

data di stipula: 23/02/2026

ident.vo telematico: TZ426L000148000UC per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90040440506				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: